



2014/0259(NLE)

27.5.2015

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda le questioni relative alla politica sociale (06732/2015 – C8-0079/2015 – 2014/0259(NLE))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Patrick Le Hyaric

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
BREVE MOTIVAZIONE	6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda le questioni relative alla politica sociale
(06732/2015 – C8-0079/2015 – 2014/0259(NLE))**

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (06732/2015),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettere a) e v) e l'articolo 218, paragrafo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0079/2015),
 - visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0000/2015),
1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

BREVE MOTIVAZIONE

Introduzione

Il lavoro forzato è una violazione dei diritti umani e una lesione della dignità di milioni di donne, uomini, ragazze e ragazzi.

La lotta contro questa forma di sfruttamento, la più violenta, è alla base di grandi movimenti politici e filosofici di emancipazione. Volendo affrancare gli esseri umani dalle catene di domini politici, culturali e di dipendenze materiali, la battaglia per l'emancipazione si è sempre incentrata contro il lavoro servile che vieta l'apertura degli altri diritti.

Nel XXI secolo il lavoro forzato riguarda più di 21 milioni di persone vittime di uno sfruttamento che genera 150 miliardi di dollari di proventi l'anno per coloro che lo organizzano e controllano.

Alle forme classiche di sfruttamento basate sulla coercizione fisica o materiale, se ne aggiungono nuove, in particolare nei paesi ricchi e talvolta nonostante l'esistenza di uno Stato di diritto. Più sottili e subdole ma altrettanto violente, queste ultime si basano sull'aspettativa. Esse interessano uomini, donne e bambini che desiderano uscire dalle condizioni in cui versano e hanno intrapreso un cambiamento nella loro vita per realizzarlo.

Se la schiavitù per debiti non esiste ufficialmente più, nel continente europeo – 880 000 persone nell'Unione europea e 1,6 milioni in tutto il continente – soffrono di queste nuove forme di lavoro forzato. Uomini e donne a cui è stato proposto un lavoro all'estero si trovano intrappolati dai presunti datori di lavoro, i migranti dai trafficanti, i bambini vulnerabili dallo sradicamento.

Le popolazioni più fragili, donne, bambini, migranti, sono quelle a cui sono imposti i peggiori compiti e condizioni: prostituzione, accattonaggio, i lavori più duri e degradanti. Alla violenza dello sfruttamento si aggiunge una violenza fisica, un'aggressione psicologica costante, la paura e l'isolamento.

Queste nuove forme di tratta e di sfruttamento, come le precedenti, devono essere contrastate attraverso il diritto e azioni determinate per farlo rispettare. È questo l'obiettivo del protocollo dell'Organizzazione internazionale del lavoro dell'OIL del 2014 relativo alla convenzione sul lavoro forzato del 1930 sul quale verte la presente raccomandazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo.

Il protocollo

Il protocollo del 2014 dell'OIL relativo alla convenzione sul lavoro forzato del 1930 ha appena aggiornato tale convenzione, fornendo nuovi strumenti per contrastare il lavoro forzato e conferendole un carattere giuridicamente vincolante.

Partendo dal fatto che "il contesto e le forme di lavoro forzato sono cambiate" il protocollo reputa "necessarie" misure di prevenzione, protezione, come pure meccanismi di ricorso e di risarcimento come l'indennizzo e la riparazione dei danni materiali e fisici. Chiede altresì un

rafforzamento dei mezzi e della cooperazione tra Stati nella lotta contro le forme contemporanee di schiavitù, riconoscendo il loro carattere sempre più internazionale.

Le disposizioni del protocollo rafforzano il quadro giuridico internazionale stabilendo l'obbligo di impedire il lavoro forzato e offrire alle vittime protezione e accesso ai meccanismi di ricorso, come il risarcimento.

Gli articoli 1 e 6 impongono agli Stati aderenti all'OIL di elaborare una politica nazionale e un piano d'azione nazionale per l'efficace e duratura eliminazione del lavoro forzato e di adottare misure per applicare le disposizioni del protocollo, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

L'articolo 2 stabilisce le misure che gli Stati aderenti all' OIL devono adottare per impedire il lavoro forzato:

- l'istruzione e l'informazione delle persone, soprattutto quelle considerate particolarmente vulnerabili, nonché dei datori di lavoro;
- sforzi volti a garantire che il campo di applicazione e il controllo dell'applicazione della pertinente legislazione in materia di prevenzione del lavoro forzato riguardino tutti i lavoratori e tutti i settori dell'economia e che i servizi dell'ispettorato del lavoro vengano rafforzati;
- la tutela delle persone, in particolare i lavoratori migranti, contro eventuali pratiche abusive o fraudolente nella fase del reclutamento e dell'assunzione;
- un sostegno alla ragionevole diligenza di cui devono dar prova i settori pubblico e privato; e
- un'azione contro le cause profonde che accrescono il rischio del lavoro forzato.

Per quanto riguarda le vittime del lavoro forzato, l'articolo 3 prevede che siano adottate misure efficaci per la loro identificazione, liberazione e protezione, onde permetterne il recupero e la riabilitazione oltre che altre forme di assistenza e sostegno.

L'articolo 4 impone agli Stati aderenti all'OIL di garantire che tutte le vittime abbiano accesso a meccanismi di ricorso, come il risarcimento, e che le autorità competenti non siano tenute a ricorrere in giudizio nei confronti delle vittime per aver partecipato ad attività illecite che sono state costrette a compiere.

L'articolo 5 prevede la cooperazione internazionale per assicurare la prevenzione e l'eliminazione del lavoro forzato, mentre l' articolo 7 soppriime le disposizioni transitorie della Convenzione.

Coerenza con le politiche e gli obiettivi dell'UE

L'UE ha iscritto nel suo diritto primario il divieto del lavoro forzato riprendendo la Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori ma anche la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa nel trattato sul funzionamento dell'UE¹.

¹ TFUE, parte 10 – politica sociale

Benché l'UE non abbia ancora aderito alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di giustizia dell'UE si è già basata sul testo in questione, il cui articolo 4 vieta la schiavitù e il lavoro forzato.

Pertanto le politiche dell'UE devono sforzarsi di difendere i diritti umani e il lavoro dignitoso, promuoverli e lottare contro la tratta degli esseri umani, e ciò sia all'interno sia all'esterno delle sue frontiere.

Punto di vista del relatore

I diritti del lavoro rappresentano uno dei principali fondamenti del lavoro dignitoso e forniscono lo strumento principale di lotta contro lo sfruttamento. Di conseguenza qualsiasi deviazione da tali diritti, elusione mediante altre politiche come la libertà di circolazione o pressioni politiche per la riforma dei diritti del lavoro nel senso di un abbassamento delle norme iniziali collidono con un'applicazione più ampia di standard dignitosi del lavoro.

A tal fine, l'applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori è preoccupante, poiché può creare di fatto un vuoto giuridico e permettere alle imprese di chiudere gli occhi, ovvero incoraggiare attraverso la maglia del subappalto l'inosservanza delle norme, dei requisiti minimi e delle pratiche in vigore. Gli ispettori nazionali del lavoro non possono trattare adeguatamente i casi transnazionali sollevati da questa direttiva per cui, tutte le derive, comprese quelle sotto forma di lavoro forzato, sono possibili. Orbene, l'articolo 2 del protocollo richiede un rafforzamento dei servizi dell'ispettorato del lavoro per far applicare la legislazione in materia di lavoro.

Il protocollo chiede ai governi di adottare provvedimenti per meglio tutelare i lavoratori, in particolare i lavoratori migranti, dalle pratiche di assunzione abusive e fraudolente. Questo non può essere fatto adeguatamente senza un effettivo rafforzamento dei mezzi destinati a far rispettare la legislazione del lavoro e senza l'affermazione chiara e netta che quest'ultimo prevale, così come il diritto all'azione collettiva, sulla libera circolazione o il diritto della concorrenza. La ratifica di tale Convenzione dovrebbe infatti essere accompagnata da una riflessione sull'impatto delle politiche europee sul diritto del lavoro.

L'altro aspetto evidenziato dal protocollo per proteggere gli esseri umani dal lavoro forzato riguarda la prevenzione e la riparazione del danno.

La prevenzione non può essere efficace se non si sdeemonizza e si assicura un trattamento umano dell'immigrazione irregolare. I migranti sono spesso le prime vittime del lavoro forzato, in particolare le donne, e la penalizzazione del loro status giuridico se non sono in regola o dell'attività che sono costretti a fare (circa 150 miliardi di dollari di proventi del lavoro forzato, due terzi derivanti dallo sfruttamento sessuale) li allontana dalle strutture giuridiche che potrebbero far valere i loro diritti.

È dunque importante far uscire queste persone dall'isolamento in cui esse sono costrette da parte dei loro sfruttatori e dei sistemi giuridici troppo repressivi nei confronti della migrazione irregolare.

Un'autentica riflessione europea deve avvenire attorno ai fattori di rischio definiti dall'OIL

nella sua ultima relazione sul lavoro forzato che spingono le persone verso il lavoro forzato¹: crollo del reddito e povertà, vulnerabilità collegata alla mancanza di istruzione e all'analfabetismo, popolazioni vulnerabili (donne, bambini migranti). La strategia europea contro la povertà dovrebbe andare ben oltre un semplice coordinamento delle azioni nazionali, fissare obiettivi vincolanti di riduzione della povertà e far propri i termini del preambolo del protocollo secondo cui il lavoro forzato "contribuisce a perpetuare la povertà e compromette la realizzazione di un lavoro dignitoso per tutti".

Il risarcimento del danno pone invece la questione della responsabilità del datore di lavoro, ma dovrebbe anche far sorgere quella della responsabilità del committente per evitare una diluizione della responsabilità nella catena di subappalto.

Infine, l'UE non può essere una forza di progresso se lo limita alle proprie frontiere e lo sottopone alle esigenze della concorrenza internazionale. La diplomazia europea al pari della politica commerciale devono essere ben più determinate nei loro approcci nei confronti dei paesi terzi che aggirano la Convenzione dell'OIL sul lavoro forzato del 1930 e il suo protocollo del 2014.

Dalla domestica filippina isolata e sfruttata in Europa ai lavoratori che costruiscono gli stadi della Coppa del mondo nel Qatar, passando per i drammi del lavoro minorile e la violenza dello sfruttamento sessuale, sussistono le stesse logiche e reti criminali che non possono più essere tollerate.

Di conseguenza, il relatore propone di assentire alla proposta di decisione del Consiglio.

¹ "Profitti e povertà: L'economia del lavoro forzato"